Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 13 ottobre 1926** — **Numero 238**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2003. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1693.
Approvazione della convenzione 31 marzo 1926, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Firenze, relativa alla Galleria d'arte moderna in Firenze . . . . Pag. 4538

2004. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1698.
Modificazioni all'ordinamneto amministrativo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo . . . . Pag. 4539

2005. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1701.
Fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova . . . . Pag. 4540

2006. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1702.
Norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna . . . . Pag. 4540

2007. — REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1700.
Erezione in ente morale della Cassa di previdenza per gli impiegati della Società anonima Jutificio Costa, in Genova . . . . Pag. 4541

2008. — REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1690.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Capodistria . . . . Pag. 4541

2009. — REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1692.
Erezione in ente morale della Società bolognese per la protezione degli animali, in Bologna . . . Pag. 4541

2010. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1694.
Erezione in ente morale della Fondazione Manlio Pistoni presso la Regia università di Modena . Pag. 4541

2011. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1696.
Modificazione di un articolo dello statuto dell'Associazione bresciana per la cultura popolare . . Pag. 4541

2012. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1695.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per integrare il fondo « Premio Guido Baccelli al merito clinico » . . . . Pag. 4542

2013. — REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1697.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Alfredo Piazzi » . . . . Pag. 4542

REGIO DECRETO 4 ottobre 1926.
Costituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . Pag. 4542

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1926.
Alienazione buoni del Tesoro novennali, settima serie. Pag. 4542

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.
Alienazione buoni del Tesoro novennali, ottava serie. Pag. 4542

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1926.
Norme per la compilazione del listino ufficiale di Borsa. Pag. 4543

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della marina: Comunicazione . . . . . Pag. 4543
Ministero dell'aeronautica: Comunicazione . . . . . Pag. 4543
Ministero delle finanze: Comunicazioni . . . . . . Pag. 4543

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per restituzione di certificato di consolidato 5 %. Pag. 4543
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4543

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, proiezioni e professionale per ebanisti presso la Regia scuola industriale Ala Ponzone, in Cremona . . . . Pag. 4544

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2003**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1693**.

Approvazione della convenzione 31 marzo 1926, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Firenze, relativa alla Galleria d'arte moderna in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 812, col quale fu approvata la Convenzione 23 giugno 1914, stipulata fra lo Stato ed il comune di Firenze per la sistemazione ed il riordinamento della Regia galleria d'arte moderna di Firenze;

Veduta la convenzione stipulata in data 31 marzo 1926 tra i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione per conto dello Stato e dall'assessore anziano del comune di Firenze, espressamente delegato a stipulare la convenzione, nell'interesse e per conto del comune di Firenze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata in ogni sua parte la convenzione relativa alla Galleria d'arte moderna di Firenze stipulata il giorno 31 marzo 1926, fra il Ministero delle finanze, il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 44. — CASATI.

Convenzione

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1926, il giorno 31 del mese di marzo in Roma, in una sala del palazzo della Minerva, sede del Ministero della pubblica istruzione, dinanzi a me dottor Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti per il suddetto Ministero, come da decreto Ministeriale 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, fogl. 155, ed alla presenza dei signori dott. gr. uff. Vincenzo de' Nobili fu Alfredo, nato in Lucca, direttore capo del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, e dott. comm. Giulio Santini fu Domenico, nato in Vacone (Perugia), capo del gabinetto di S. E. il Ministro della pubblica istruzione, entrambi domiciliati e residenti in Roma, testimoni idonei ai sensi di legge e da me conosciuti, sono comparsi:

1° S. E. il conte Giuseppe Volpi di Misurata, fu Ernesto, nato in Venezia e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per le finanze;

2° S. E. il prof. Pietro Fedele fu Ferdinando, nato in Minturno e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

3° Il ten. col. cav. Luigi dei conti Sebregondi fu Ambrogio, nato in Milano e domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze) nella sua qualità di assessore anziano del Comune di Firenze, espressamente delegato a stipulare, nell'interesse e per conto del Comune di Firenze, la presente convenzione, giusta ordinanza sindacale del 15 ottobre 1925 e in dipendenza della deliberazione della Giunta comunale in data 10 febbraio 1925, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione 11 febbraio 1925, n. 357, e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione del 21 marzo 1925, resa esecutiva il 25 maggio 1925.

Premesso che con convenzione stipulata il 23 giugno 1914 ed approvata con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 812, furono stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento della galleria d'arte moderna in Firenze;

Le parti, rappresentate come sopra dai costituiti, della cui identità personale io son certo, allo scopo di fornire alla galleria stessa i mezzi necessari al suo incremento, in aggiunta a quelli già forniti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Comune, hanno convenuto quanto appresso:

La direzione della Galleria d'arte moderna in Firenze riscuoterà dai visitatori una tassa d'ingresso il cui importo è fissato in L. 2, ma potrà essere aumentato o diminuito dalla direzione stessa previo assenso del Ministero della pubblica istruzione.

La Galleria dovrà restare aperta al pubblico, gratuitamente, in un giorno della settimana.

I proventi della tassa saranno amministrati dalla direzione della Galleria e destinati normalmente agli acquisti di opere d'arte da farsi a norma degli articoli IV e seguenti della precedente convenzione 23 giugno 1914 ed eccezionalmente a lavori straordinari che non siano di ordinaria manutenzione.

I proventi della tassa saranno ripartiti in due parti uguali, ciascuna delle quali sarà aggiunta alle dotazioni di lire 10,000 assegnate alla Galleria rispettivamente dal Governo e dal Comune a norma dell'articolo III della Convenzione 23 giugno 1914. Per l'acquisto delle opere d'arte con i due fondi così aumentati si applicheranno le disposizioni dell'articolo VIII e dell'articolo IX della Convenzione medesima.

Per i lavori di manutenzione straordinaria non dovranno in nessun caso impegnarsi le dotazioni di cui al citato articolo III della Convenzione 23 giugno 1914.

La presente convenzione vien redatta in carta libera e sarà registrata gratuitamente perchè stipulata nell'interesse dello Stato.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso il presente atto e alla continua presenza dei testimoni ne ho dato chiaramente lettura alle parti, le quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà, in fede di che sottoscrivono insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Consta il presente atto di fogli due, in pagine quattro da me personalmente scritte e righe venti della pagina quinta.

GIUSEPPE VOLPI, *Ministro per le finanze.*
PIETRO FEDELE.
LUIGI SEBREGONDI.
VINCENZO DE' NOBILI, *teste.*
GIULIO SANTINI, *teste.*
ETTORE CARACCIO, *ufficiale rogante.*

Numero di pubblicazione **2004.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. **1698.**

Modificazioni all'ordinamento amministrativo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che proroga la durata del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la organizzazione amministrativa del Consorzio suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al testo degli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, è sostituito il seguente:

Art. 2. — I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati scelti fra i consorziati stessi, composto di 25 membri.

I delegati sono eletti dai consorziati, 20 fra gli esercenti e 5 fra i proprietari delle zolfare della Sicilia, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Ove prima della scadenza del triennio il numero dei componenti il Comitato dei delegati si riduca di oltre 8 per dimissioni od altre cause, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni.

Spetta al Comitato dei delegati:

1° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° nominare nel proprio seno i componenti il Consiglio di amministrazione ad esso riservati;

3° nominare i membri del Collegio arbitrale;

4° nominare, scegliendoli fra i consorziati, i componenti il Consiglio di amministrazione e i sindaci della Banca mineraria riservati al Consorzio;

5° determinare le norme per le vendite da farsi eventualmente a consegne poliennali.

Art. 3. — Nella elezione dei delegati, tutti i consorziati hanno un voto per ogni 10 tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati aventi diritto al voto, e ciò fino a 1000 tonnellate. Le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1000 tonnellate, avranno inoltre sulla quantità superante il predetto limite un voto per ogni 25 tonnellate.

Le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Le varie quote di esercizio, di proprietà e di possesso di una miniera sono rappresentate da un solo rappresentante, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati, e può essere anche donna nubile o maritata.

La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota eguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età.

Art. 4. — Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sette membri e dal direttore generale che lo presiede.

Un membro è nominato dal Ministro per l'economia nazionale; uno è eletto dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia fuori del proprio seno e del Consiglio generale; cinque dal Comitato dei delegati nel proprio seno, quattro dei quali fra gli esercenti e uno fra i proprietari.

Al consigliere di nomina governativa possono essere dal direttore generale delegate funzioni concernenti determinate branche di servizio.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Quando per dimissioni od altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Sono ineleggibili all'ufficio di consigliere di amministrazione del Consorzio i membri delle due Camere legislative e dei Consigli provinciali delle Provincie zolfifere della Sicilia, coloro che esercitano direttamente o indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o la industria della raffinazione, i soci delle Società esercenti tale impresa, e gli stipendiati dell'Istituto.

Nel Regio decreto di cui all'art. 1, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso. Nello stesso Regio decreto saranno stabilite, di concerto col Ministero delle finanze, le norme per la istituzione ed il funzionamento di uno speciale Comitato tecnico, con sede presso la Direzione generale del Consorzio, il quale sarà composto di cinque membri, ed avrà per iscopo lo studio dei mezzi più idonei allo sviluppo ed al perfezionamento tecnico dell'industria zolfifera siciliana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 50. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2005.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1701.

Fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova, nell'interesse delle funzioni di credito che esse compiono;

Veduti il verbale 4 maggio 1926 dell'assemblea dei soci della Società economica di Chiavari; la deliberazione 27 maggio 1926 della presidenza della Società medesima; la deliberazione 22 maggio 1926 del Commissario prefettizio alla città di Chiavari e la deliberazione 20 maggio 1926 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Genova; per i quali viene approvata una convenzione per la fusione dei due Istituti suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la seguente convenzione, composta di cinque articoli, tra le Casse di risparmio di Genova e quella di Chiavari:

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Genova, a mezzo del suo Consiglio di amministrazione, rileva ed assume definitivamente, a norma dell'art. 4 del suo statuto, l'esercizio della Cassa di risparmio di Chiavari nella sua intera zona attuale di azione convertendola in propria filiale, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie e non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e quant'altro di spettanza della Cassa di Chiavari, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive, senza eccezione, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2. — Tanto la sede centrale che le agenzie di detta Cassa prenderanno la seguente denominazione: Cassa di risparmio di Genova, filiale di Chiavari; oppure: filiale di Sestri Levante, di Rapallo, ecc.

La Cassa di risparmio di Genova costituirà in Chiavari una speciale Commissione di sconto per la zona suddetta.

Art. 3. — La Cassa di risparmio di Genova coll'estendere la propria azione alla zona già di azione della Cassa di risparmio di Chiavari, si impegna di assegnare in opere di beneficenza e di pubblica utilità, a norma dell'art. 10 del suo statuto, nella zona suddetta, parte degli eventuali utili, tenuto conto dei risultati dell'esercizio della zona medesima.

Art. 4. — La Cassa di risparmio si assume l'obbligo di rispettare i diritti quesiti degli attuali impiegati e salariati della Cassa di risparmio di Chiavari che risultino in pianta stabile secondo lo stato che sarà allegato dal Regio commissario all'atto della presa di possesso, esclusi quegli impiegati e salariati che comunque risultassero responsabili di mancanze nello adempimento delle funzioni loro affidate dall'azienda che, ai termini dell'art. 1 della presente Convenzione, la Cassa di risparmio rileva ed assume.

Art. 5. — La Cassa di risparmio di Genova rileverà tutte le attività e passività della Cassa di risparmio di Chiavari e ne assumerà l'esercizio con tutte le necessarie operazioni di consegna, non appena la presente convenzione diverrà esecutiva nei modi di legge.

Art. 2.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività, anche di garanzia, di cui all'articolo precedente, dalla Cassa di risparmio di Chiavari a quella di Genova, sarà effettuata in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 53. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2006.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1702.

Norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla costruzione di nuove ferrovie in Sardegna in relazione al programma di opere pubbliche in corso di esecuzione e alle esigenze della difesa militare e dello sviluppo economico e demografico dell'Isola;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ferrovie da costruirsi in Sardegna in base ai Regi decreti 6 novembre 1924, n. 1931, e 11 novembre 1924, numero 1932, sarà provveduto mediante concessioni alla industria privata.

Tali concessioni comprenderanno anche l'esercizio delle nuove linee e saranno regolate dalle disposizioni legislative vigenti in materia, salvo le deroghe stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà stabilito il programma delle ferrovie da attuarsi con le norme del presente decreto.

Art. 3.

Per la costruzione delle ferrovie comprese nel programma di cui al precedente articolo, lo Stato corrisponderà in somma capitale ai rispettivi concessionari, in base a regolari certificati di avanzamento, l'importo percentuale dei relativi lavori, ragguagliato al preventivo di ciascuna linea, entro i limiti della spesa complessiva di L. 190,000,000, la quale farà carico sulle apposite assegnazioni stabilite con la tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, integrate mediante un prelevamento di L. 65,000,000 dal fondo di riserva per le spese della categoria I, costituito col decreto stesso.

Art. 4.

Per coprire l'eventuale sbilancio di esercizio delle singole linee, ivi comprese le quote per il rinnovo del materiale d'armamento e del materiale rotabile e d'esercizio, lo Stato corrisponderà per ciascuna ferrovia una sovvenzione annua, per la durata massima di anni 50.

Art. 5.

Sarà in facoltà del Governo di determinare in un primo tempo l'importo della somma occorrente per la costruzione di ogni singola ferrovia e successivamente, sempre in sede di preventivo, la sovvenzione annua da attribuirsi all'esercizio.

Art. 6.

Le somme da corrispondersi complessivamente per costruzione ed esercizio secondo il preventivo tenuto a base della concessione per ogni singola linea, riportate ad unica annualità per la durata di anni 50, potranno eccedere il normale limite di L. 50,000 a chilometro.

Art. 7.

Gli enti locali saranno esonerati dal contributo di cui agli articoli 33 e 34 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 8.

Qualora per effetto delle concessioni di cui al presente decreto, risultasse ampliata la gestione dell'attuale rete delle ferrovie secondarie e complementari sarde, sarà in facoltà del Governo di unificare in tutto o in parte i patti di concessione delle vecchie e delle nuove linee, modificando eventualmente anche i criteri stabiliti nelle convenzioni in vigore per la revisione della sovvenzione annua di esercizio.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 54. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2007.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. **1700**.

Erezione in ente morale della Cassa di previdenza per gli impiegati della Società anonima Jutificio Costa, in Genova.

N. 1700. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in corpo morale la Cassa di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalla Società anonima Jutificio Costa, con sede in Genova, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2008.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1690**.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Capodistria.

N. 1690. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Capodistria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2009.

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. **1692**.

Erezione in ente morale della Società bolognese per la protezione degli animali, in Bologna.

N. 1692. R. decreto 26 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale la Società bolognese per la protezione degli animali, con sede in Bologna, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2010.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1694**.

Erezione in ente morale della Fondazione Manlio Pistoni presso la Regia università di Modena.

N. 1694. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Manlio Pistoni, istituita presso la Regia università di Modena, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2011.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1696**.

Modificazione di un articolo dello statuto dell'Associazione bresciana per la cultura popolare.

N. 1696. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 13 dello statuto dell'Associazione bresciana per la cultura popolare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2012.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1695.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per integrare il fondo « Premio Guido Baccelli al merito clinico ».

N. 1695. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione dell'Istituto nazionale medico farmacologico « Serono », per integrare il fondo del « Premio Guido Baccelli al merito clinico » ed è modificato l'art. 4 dello statuto pel conferimento di detto premio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

Numero di pubblicazione 2013.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1697.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Alfredo Piazzi ».

N. 1697. R. decreto 3 settembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Alfredo Piazzi », ed è approvato lo statuto per il conferimento di detta borsa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1926.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1926.

Costituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge del 16 settembre 1926, n. 1606;
Visto il R. decreto 22 settembre 1926, col quale, in base alle norme del regolamento predetto, è stato nominato il presidente dell'Opera nazionale;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio dell'Opera nazionale di cui all'art. 9 del regolamento istesso;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti, di cui all'art. 9 del sopracitato regolamento legislativo, è composto dei seguenti membri:
Beneduce on. prof. Alberto;
Capoferri comm. Piero;
Iosa on. dott. Guglielmo;
Rossi prof. avv. Amilcare;
Saltelli gr. uff. avv. Carlo;
Todaro prof. comm. Francesco;
Azzolini gr. uff. dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Iandolo comm. dott. Eliseo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Mariani comm. dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1926.

Alienazione buoni del Tesoro novennali, settima serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 871;
Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1925;
Ritenuto l'opportunità di ridurre il prezzo di cessione dei buoni del Tesoro novennali della settima serie;

Decreta:

A partire dal giorno 15 e fino al 31 corrente i buoni del Tesoro novennali della settima serie saranno ceduti al prezzo di L. 95 per ogni L. 100 di capitale nominale, aumentato dall'importo degli interessi scaduti sulla cedola in corso.

Le altre disposizioni di cui al decreto Ministeriale 23 agosto 1925 restano ferme ed immutate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.

Alienazione buoni del Tesoro novennali, ottava serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1689;

Decreta:

L'emissione dei buoni novennali dell'ottava serie creati col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1689, avrà inizio il giorno 15 corrente.

Detti buoni avranno la decorrenza degli interessi dal 15 novembre 1926 e potranno concorrere al sorteggio dei premi che si effettuerà per le scadenze 15 maggio 1927 e successive.

A partire dal giorno 15 e fino al 31 corrente saranno ceduti al prezzo di L. 94 per ogni L. 100 di capitale nominale, senza alcun conteggio d'interessi.

In relazione all'ammontare degli acquisti, agli intermediari sarà concessa una provvigione che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore al 2 per cento sul capitale nominale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1926.
Norme per la compilazione del listino ufficiale di Borsa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

A decorrere dal 18 corrente, il listino ufficiale delle Borse dei valori del Regno dovrà indicare nella prima colonna il numero dei titoli emessi e riportare per ogni titolo anche le quantità trattate, separatamente per le operazioni a contanti e per quelle a termine.

Roma, addì 11 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la marina ha comunicato in data 9 ottobre 1926 alla Presidenza della Camera dei deputati il progetto di conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che fu pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 2 ottobre 1926, n. 229.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 ottobre 1926 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del corpo del Genio aeronautico.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1926, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 10 ottobre 1926, n. 73904, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 luglio 1926, n. 164, concernente la concessione della somma di L. 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di consolidato 5 %.

1ª *pubblicazione.* Avviso n. 15.

La signora Barone Maria fu Giuseppe, domiciliata in Palermo, elettivamente presso l'avv. La Rosa Giuseppe, via Enrico Parisi 9, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Scondariato Antonino, addetto al Tribunale civile di Palermo, il 27 settembre 1926 ha diffidato il sig. Petrì Giuseppe, domiciliato in Palermo, via Bandiera n. 2, a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 % n. 140154 della rendita di L. 500, intestato alla suddetta Barone Maria di Giuseppe, moglie di Petrì Giuseppe di Salvatore, dal detto sig Petrì indebitamente detenuto; ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico, darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dalla detta signora Barone.

Roma, 12 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite dell'11 ottobre 1926

Francia	70.58	New York	24.667
Svizzera	47[illegible].50	Dollaro Canadese	24.43
Londra	119.166	Oro	475.96
Olanda	9.85	Belgrado	44.50
Spagna	363.50	Budapest (pengö)	0.0343
Belgio	69 —	Albania (Franco oro)	468 —
Berlino (Marco oro)	5.777	Norvegia	5.35
Vienna (Schillinge)	3.47	Polonia (Sloty)	—
Praga	73.20	Rendita 3,50 %	67.025
Romania	1[illegible].50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	125.59	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	22.66	Consolidato 5 %	87.30
Peso Argentino carta	9.97	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.525

Media dei cambi e delle rendite del 12 ottobre 1926.

Francia	70.57	New York	24.557
Svizzera	473.75	Dollaro Canadese	24.84
Londra	119.37	Oro	473.83
Olanda	9.97	Belgrado	43.75
Spagna	365.67	Budapest (pengö)	0.035
Belgio	69.50	Albania (Franco oro)	474 —
Berlino (Marco oro)	5.86	Norvegia	5.43
Vienna (Schillinge)	3.53	Polonia (Sloty)	—
Praga	73.50	Rendita 3,50 %	66.875
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	127.45	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	22.97	Consolidato 5 %	87.35
Peso Argentino carta	10.11	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, proiezioni e professionale per ebanisti presso la Regia scuola industriale Ala Ponzone, in Cremona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Regia scuola industriale « Ala Ponzone » di Cremona, per il concorso al posto di insegnante di disegno geometrico, proiezioni e professionale per ebanisti;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, proiezioni e professionale per ebanisti nella Regia scuola industriale « Ala Ponzone » di Cremona.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 10° e la prosegue nei gradi 9° e 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale industria e miniere - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma originale di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e normali. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità) La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto; la firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 1° agosto 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.